

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione dei progetti e il sussidiamento della costruzione
 degli acquedotti agricoli di Campello, Linescio, Lugaggia, Migliegla,
 Quinto, Rovio, Claro, Sant'Antonino, Cadro, Gnosca, Iragna, Salorino,
 Someo e Tremona

(del 25 maggio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'opera di ammodernamento degli acquedotti agricoli nei nostri Comuni rurali e semi-urbani prosegue felicemente. Da quando è stata iniziata l'azione in questo settore, nel 1946, sono stati sussidiati e realizzati ben 228 acquedotti per un importo di Fr. 17.324.731,— (suss. cant. Fr. 4.654.672,— ; suss. fed. Fr. 3.128.195,—). Altri 35 acquedotti preventivati in Fr. 9.598.000,— pure già sussidiati, sono in corso di esecuzione.

Tutti i Comuni sentono ormai l'urgente necessità di dotarsi di un moderno impianto d'acqua potabile ed entro un numero relativamente breve di anni anche quelli che non vi hanno ancora provveduto si faranno innanzi per risolvere il problema.

Con il presente messaggio vi sottoponiamo 14 nuovi progetti; sei di essi (Campello, Linescio, Lugaggia, Migliegla, Quinto e Rovio) interessando Comuni situati interamente nella zona di montagna, beneficeranno del sussidio federale; altri due (Claro e St. Antonino) verranno sussidiati solo parzialmente dalla Confederazione perchè soltanto la parte superiore delle opere progettate interessa la zona di montagna.

Come è noto l'aliquota di sussidio è basata sulla percentuale di popolazione agricola e sulla situazione finanziaria del Comune interessato.

Nel nostro messaggio del 3 gennaio 1962 vi avevamo indicato la tabella con la quale viene calcolato il sussidio federale che è la seguente:

<i>% quale popolazione agricola</i>	<i>Il sussidio federale può essere, a seconda della situazione finanziaria e delle difficoltà tecniche (costo)</i>			
40 e più	20	30	40	50
35	16	24	32	40
30	12	18	24	30
25	8	12	16	20
20	4	6	8	10
15	—	—	—	—

Nello stesso messaggio vi avevamo proposto una norma per il computo del sussidio cantonale; questo era fissato in base alla 3.a colonna della tabella sussesposta per quanto concerne la popolazione agricola (quindi dal 30 al 6%) ed in base ad una classificazione che suddivideva i Comuni in 5 classi secondo l'imposta media cantonale percepita pro capite. Inoltre vi avevamo proposto di concedere un sussidio cantonale supplementare del 10% agli acquedotti che non beneficiavano del sussidio federale.

Le opere sussidiate dal 1962 al 1964 sono state sussidiate seguendo la norma suindicata.

La Commissione per la compensazione intercomunale del Dipartimento dell'interno, ha ora adottato un nuovo sistema per la classificazione dei Comuni secondo la potenzialità economica, sicuramente preferibile a quello da noi propostovi nel 1962. Esso tien conto infatti :

del gettito d'imposta cantonale pro capite	(coeff. 3)
del gettito d'imposta IDN pro capite	(coeff. 1)
del rapporto IDN / imposta cantonale	(coeff. 1)
del moltiplicatore d'imposta comunale	(coeff. 1)
del movimento della popolazione	(coeff. 2)

I Comuni sono così stati suddivisi in tre categorie principali : forti, medi e deboli. Ogni categoria è stata quindi suddivisa in tre sotto categorie.

Per l'assegnazione del sussidio agli acquedotti vi proponiamo le seguenti aliquote :

		<i>Indici</i>	<i>Sussidio proposto</i> %
<i>Comuni forti</i>	A	superiore a 125	10
	B	100 — 125	15
	C	85 — 100	20
<i>Comuni medi</i>	A	85 — 75	25
	B	75 — 65	30
	C	65 — 55	35
<i>Comuni deboli</i>	A	55 — 45	40
	B	45 — 35	45
	C	inferiore a 35	50

Tenendo conto degli elementi suesposti, cioè della popolazione agricola e della situazione economica dei Comuni interessati, avremmo le seguenti aliquote di sussidio per gli acquedotti del presente messaggio (le aliquote sono state arrotondate all'unità superiore) :

No. Comune	% pop. agric.	Indice capac. finanz.	Calcolo aliquota suss. cant.				Tot. suss. cant.	Preventivo sussidiato dal Cantone	Importo sussidio cantonale	Percent. suss. fed. presunto
			pop. agr. %	capacità finanziarie %	Media %	Correttivo cant. %				
<i>Sussidiati cant. e federalmente</i>										
1 Campello	85,4	38,3	30	45	37,5	—	38	259.000,—	98.420,—	40
2 Linescio	41,4	67,3	30	30	30	—	30	105.000,—	31.500,—	30
3* Lugaggia (Zalto)	15,2	46,1	0	40	20	—	30*	65.000,—	19.500,—	30
4 Miglieglia	21,0	53,6	7	40	23,5	—	24	34.000,—	8.160,—	10
5 Quinto	26,6	76,6	14	25	19,5	—	20	535.000,—	107.000,—	15
6 Rovio	25,5	57,1	13	35	24,0	—	24	520.000,—	124.800,—	10
<i>Suss. cant. e parzialm. dalla Confederazione</i>										
7 Claro	25,1	58,0	12	35	23,5	10	34	100.000,— 370.000,—	24.000,— 125.800,—	
								470.000,—	149.800,—	
8 St. Antonino	39,6	64,3	26	35	30,5	10	41	355.000,— 310.000,—	110.050,— 127.100,—	
								665.000,—	237.150,—	
<i>Suss. cant.</i>										
9 Cadro	18,7	55,8	4	35	19,5	10	30	135.000,—	40.500,—	
10 Gnosca	31,2	47,8	20	40	30,0	10	40	80.000,—	32.000,—	
11 Iragna	28,1	67,5	16	30	23,0	10	33	275.000,—	90.750,—	
12 Salorino	15,0	54,0	0	40	20,0	10	30	350.000,—	105.000,—	
13 Someo (Riveo)	18,6	74,8	4	30	17,0	10	27	76.000,—	20.520,—	
14 Tremona	24,4	45,6	12	40	26,0	10	36	380.000,—	136.800,—	
								3.949.000,—	1.201.900,—	

* Trattandosi di un acquedotto destinato al servizio di un Monte (Zalto) costituito per conto di un Consorzio, abbiamo creduto opportuno aumentare l'aliquota di sussidio determinata dai dati del Comune di Lugaggia al 30 %.

Ciò premesso, facciamo ora seguire una succinta relazione dei singoli progetti :

1. *Acquedotto agricolo comunale di Campello*

Il Comune è attualmente provvisto di un impianto di distribuzione d'acqua potabile in esercizio dal 1932 ed attualmente non più idoneo ad un razionale servizio per parziale vetustà e per le perdite che si verificano alle opere di captazione. Il nuovo impianto prevede il rifacimento delle prese, la sistemazione della condotta di adduzione che verrà riutilizzata, nonché la formazione di due zone di distribuzione facenti capo a due serbatoi collegati con un sistema di riduttori di pressione. Saranno posati un totale di 2642 ml. di tubazione in acciaio Mannesmann del diametro di 100, 80, 70 e 60 mm., con le necessarie saracinesche di manovra ed idranti di tipo a colonna per la lotta contro gli incendi.

Il costo dell'opera è preventivato in Fr. 259.000,— ed il progetto è già stato approvato dall'Ufficio federale delle bonifiche.

2. *Acquedotto agricolo comunale di Linescio*

Il nuovo impianto viene a sostituire il vecchio acquedotto ormai in cattivo stato di conservazione ed insufficiente a garantire un normale esercizio di fornitura dell'acqua potabile. Il progetto prevede il rifacimento della presa, l'adduzione dell'acqua al vecchio serbatoio avente funzione di riserva in caso di consumo eccezionale, la derivazione da questo ad un nuovo bacino situato direttamente a monte dell'abitato principale, nonché il rifacimento pressochè totale della rete di distribuzione.

Saranno posati ml. 930 di condotte in acciaio Mannesmann del diametro di 100, 80 e 70 mm.

L'impianto verrà poi completato con la posa di saracinesche di sezionamento e di idranti per la lotta antincendio.

Il preventivo di costo ammonta a Fr. 105.000,—. Il progetto è già stato approvato dall'Ufficio federale delle bonifiche.

3. *Acquedotto agricolo consortile del Monte di Zalto, Comune di Lugaggia*

Il monte di Zalto, abitato durante la stagione da agricoltori della Capriasca che lo sfruttano a pascolo per il loro bestiame, non possiede attualmente che una piccola fontana sgorgante in un « cassinello » alla quale si attinge sia per i bisogni degli animali che delle persone. L'impianto progettato prevede la captazione di una sorgente posta sul versante della valle del Vedeggio, l'adduzione con tubo di polietilene in un nuovo serbatoio posto sul crinale appena al disopra delle stalle e la distribuzione che permette l'allacciamento dei fabbricati. Le nuove condotte saranno in acciaio Mannesmann ϕ 40 mm. con diramazione in ferro nero catramato e jutato ϕ 1" per una lunghezza totale di ml. 420.

Il costo è preventivato in Fr. 65.000,—.

4. *Acquedotto comunale di Miglieglia*

L'acquedotto comunale fu sistemato negli anni 1953-54 e beneficiò di un sussidio cantonale e federale del 30 % su una spesa di Fr. 43.090,90. Il progetto allegato prevede l'estensione della rete di distribuzione con formazione di un ulteriore anello di circolazione, il prolungo in direzione ovest e la sostituzione della condotta principale attualmente costituita da tubi di piccolo diametro e di vecchia data.

Il preventivo di costo ammonta a Fr. 34.000,—. L'opera comprende la posa di 500 ml. di condotte ϕ 100 e 60 mm. con le necessarie saracinesche ed idranti.

5. *Acquedotto comunale di Rovio*

L'impianto attuale di Rovio data dal 1883 e fu parzialmente sistemato negli anni 1935 - 1936. L'alimentazione avviene da sorgenti di basso reddito il cui gettito in tempo di magra risulta nettamente insufficiente ad assicurare un servizio continuo ed efficiente.

Il progetto di sistemazione e potenziamento, prevede oltre alla sistemazione delle prese attuali, la captazione della sorgente di Salera destinata ad alimentare la zona alta e la costruzione di un pozzo di prelievo d'acqua del sottosuolo con relativa stazione di pompatura nel piano, in territorio di Melano. Notiamo che a seguito della gran penuria d'acqua, già nello scorso 1963, su richiesta delle Autorità comunali, avevamo autorizzato la captazione e l'immissione nel serbatoio esistente della sorgente di Salera, impregiudicata ogni e qualsiasi decisione circa il sussidiamento che è di competenza di codesto Consiglio.

L'acqua proveniente dal pozzo sarà pompata attraverso la rete di distribuzione nel serbatoio attuale di 160 mc. al quale giungerà pure l'acqua sorgiva ed il troppopieno dell'impianto della zona alta.

L'impianto sarà costituito da condotte in acciaio Mannesmann del diametro di 125, 100, 80, 60 e 50 mm. di ml. 4950 di lunghezza e verrà completato da un impianto di telecomando delle pompe, da saracinesche ed idranti. La spesa è preventivata in Fr. 520.000,—. Il progetto è stato approvato dall'Ufficio federale delle bonifiche.

6. *Acquedotto comunale di Quinto (Lurengo - Catto - Varenzo)*

La nuova opera prevede la sistemazione della distribuzione d'acqua nelle frazioni della sponda sinistra del fiume Ticino: Lurengo, Catto, Varenzo, S. Martino, nonché ai monti di Cassin di Quinto, Bietri, Cassin di Catto. Saranno captate diverse sorgenti da quota 1175 fino a 1769 m. s/m.

L'impianto si suddivide in diverse zone di pressione tutte collegate dai troppopieni dei serbatoi. Il materiale impiegato è il polietilene per le condotte di adduzione e l'acciaio Mannesmann per le distribuzioni: in totale ml. 7065.

Il preventivo di costo ammonta a Fr. 535.000,—. Il progetto è già stato sottoposto all'Autorità federale e da questa approvato.

7. *Acquedotto comunale di Claro*

Il progetto di sistemazione dell'acquedotto comunale di Claro prevede la suddivisione della rete in due parti distinte collegate attraverso il troppopieno del nuovo serbatoio superiore. La prima per il servizio della frazione di Brogo per la quale è possibile un sussidio federale essendo la stessa situata a monte della linea delimitante la zona di montagna; la seconda per il servizio a tutto il resto dell'abitato fin giù al piano, con formazione di anelli di circolazione e nella quale la pressione è diminuita artificialmente per la parte più bassa, a mezzo di riduttori di pressione.

Con la captazione di una nuova sorgente saranno disponibili 22 litri al secondo, quantitativo che appare sufficiente a coprire il fabbisogno del Comune per un lungo periodo di tempo.

L'impianto sarà eseguito con tubazioni in acciaio Mannesmann della lunghezza totale di ml. 11.600 e dei diametri di mm. 100, 80, 70 e 60; saracinesche di manovra, idranti e fontane completeranno l'opera il cui preventivo di spesa ammonta a Fr. 100.000,— per l'impianto di Brogo (già approvato dalla Confederazione) e a Fr. 370.000,— per l'impianto principale, in totale Fr. 470.000,—.

8. *Acquedotto comunale di St. Antonino*

Il progetto del nuovo acquedotto comunale prevede la sistemazione dell'impianto estesa a tutte le parti abitate del Comune. Ragioni topografiche e di

posizione delle sorgenti obbligano a scindere l'impianto in più zone di pressione collegate fra di loro con i troppopieni dei serbatoi. La parte alta, situata in zona di montagna potrà beneficiare del sussidio federale; il relativo progetto è già stato approvato dall'Ufficio federale delle bonifiche.

Il preventivo ammonta a Fr. 355.000,— per la zona alta sussidiabile dalla Confederazione ed a Fr. 310.000,— per la zona del piano. Saranno costruiti 4 nuovi serbatoi per una capacità totale di 335 mc. La rete delle tubazioni, in acciaio Mannesmann ϕ 100, 80, 70 e 50 mm., avrà uno sviluppo totale di ml. 6680 e sarà completata con saracinesche di sezionamento ed idranti.

9. *Acquedotto comunale di Cadro*

La sistemazione dell'attuale impianto comunale ora in atto fu sussidiata con decreto legislativo del 13 febbraio 1961 con l'aliquota del 30 % sulla cifra di preventivo di Fr. 170.000,—.

Il progetto che attualmente presentiamo prevede l'estensione della distribuzione al Piano della Stampa dove sarà ubicato il nuovo penitenziario cantonale. Verrà costruito un nuovo serbatoio della capacità di 100 mc. e saranno posati 1000 ml. di condotta in ghisa ϕ 100 e 70 mm. con le necessarie saracinesche ed idranti.

Il preventivo di costo ammonta a Fr. 135.000,—.

10. *Acquedotto comunale di Gnosca*

L'acquedotto comunale di Gnosca fu costruito negli anni 1947-48 con una spesa di Fr. 127.928,84 sussidiata cantonalmente con l'aliquota del 30 %. Nel 1959 venne ammesso al sussidiamento cantonale, con la medesima aliquota, un primo ampliamento che presentò un consuntivo di Fr. 7.967,50. Il progetto attuale prevede un ulteriore ampliamento della rete di distribuzione lungo le strade di raggruppamento nel piano (attualmente in costruzione) e la formazione di anelli di circolazione.

Saranno posati un totale di ml. 2020 di condotte in acciaio Mannesmann del diametro di 100, 60 e 50 mm. con le necessarie saracinesche di sezionamento della rete e quattro nuovi idranti.

Il costo dell'opera è preventivato in Fr. 80.000,—. Quest'opera, situata fuori della zona della montagna non avrà il beneficio di alcun sussidio federale.

11. *Acquedotto patriziale di Iragna*

Il nuovo impianto per il servizio dell'abitato sarà alimentato oltre che dalla sorgente principale già utilizzata, da una nuova captazione sul monte Ciresa. L'acqua verrà addotta al nuovo serbatoio previsto direttamente sopra l'abitato sulla sponda della valle d'Iragna. La posizione del bacino è centrale rispetto al comprensorio da servire e faciliterà l'eventuale immissione futura di acqua dal riale, la quale dovrà evidentemente venir potabilizzata prima d'essere immessa nel serbatoio.

La rete di distribuzione sarà eseguita in acciaio Mannesmann del diametro di 125, 100, 70 e 60 mm., con formazione di un anello nell'abitato e due diramazioni in direzione nord e sud per una lunghezza totale di ml. 4910.

L'impianto risulterà corredato delle necessarie apparecchiature idrauliche di manovra, di idranti per la lotta anti-incendio e di fontane.

L'opera è preventivata in Fr. 275.000,—. Anche quest'acquedotto, essendo situato fuori della zona di montagna, non riceverà alcun sussidio federale.

12. *Acquedotto comunale di Salorino*

Il progetto di sistemazione dell'acquedotto comunale di Salorino prevede la formazione di due zone di pressione collegate e facenti capo ad acqua sorgiva.

Per l'abitato principale, zona bassa, il potenziamento avverrà con acqua dell'impianto del Monte Generoso, dalla seconda stazione di ripresa del sollevamento. Ad istanze del Comune, con risoluzione no. 3225 del 5 giugno 1964 lo scrivente Consiglio ha autorizzato la posa anticipata di alcuni tronchi di condotte collegate con l'allacciamento all'acquedotto del Monte Generoso, posa di fognatura e pavimentazione delle strade all'interno dell'abitato. Questo per l'evidente risparmio conseguibile da un coordinamento dei lavori.

In totale saranno posati ml. 4130 di condotte con le necessarie saracinesche di manovra ed idranti per la lotta antincendio.

L'impianto si trova al di fuori della zona di montagna per cui un sussidio federale non è esigibile.

L'opera è preventivata in Fr. 350.000,—.

13. *Acquedotto comunale di Someo (Riveo)*

La frazione di Riveo del Comune di Someo è dotata di un acquedotto comunale eseguito nel 1950 con una spesa di Fr. 36.519,35 sussidiata con l'aliquota del 30 % sia dal Cantone che dalla Confederazione. Recentemente, per cause non conosciute, l'erogazione dalla sorgente principale cessò completamente sì che la disponibilità in acqua potabile scese da 100 a 30 l/m. ponendo l'utenza in una situazione di grave disagio per mancanza di copertura del proprio fabbisogno.

Il progetto che ora presentiamo prevede il potenziamento dell'impianto con la captazione di una sorgente di buon gettito (150 l/m. in magra) situata a quota 1460 e l'immissione dell'acqua nell'impianto esistente per mezzo di una condotta in polietilene del diametro di 40 - 50 mm., della lunghezza di ml. 1950, attraversante una zona di monti alla quale viene così data la possibilità di allacciamento.

L'impianto è completato con la posa di due nuove fontane nel fondovalle.

Il preventivo di spesa globale ammonta a Fr. 76.000,—.

Quest'impianto non può beneficiare del sussidio federale perchè la percentuale della popolazione agricola attiva del Comune è inferiore al 20 %.

14. *Acquedotto comunale di Tremona*

Il progetto di sistemazione dell'acquedotto comunale di Tremona prevede il potenziamento dell'impianto con acqua del sottosuolo.

I sondaggi effettuati negli anni 1962 - 63 nella zona « Guana » in territorio di Melide hanno dato risultati favorevoli e il quantitativo di acqua a disposizione si aggira sui 100/120 l/m. ai quali si devono aggiungere le attuali sorgenti situate sul Monte S. Giorgio in territorio pure di Melide, di portata media limitata (25 - 30 l/min.).

Il progetto consiste :

- a) nella costruzione del pozzo di pescaggio con manufatto per l'installazione delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe, comandi, ecc.) ;
- b) nella costruzione di un nuovo serbatoio in C.A. della capacità di mc. 75 a quota 650 m. con possibilità di raddoppiamento a dipendenza di un eventuale sviluppo ;
- c) varie sistemazioni dell'esistente serbatoio a dipendenza del pompaggio ;
- d) alla costruzione della tubazione premente dal pozzo al nuovo serbatoio ;
- e) nella costruzione della rete di distribuzione generale di circa ml. 2500 con l'installazione delle necessarie saracinesche di manovra ed idranti per la lotta antincendio.

La costruzione del nuovo serbatoio a quota 650 permette il servizio al promontorio di S. Agata e lo sviluppo periferico del Comune in zona di buon orientamento topografico.

Con ris. gov. n. 3700 del 30 giugno 1964 lo scrivente Consiglio di Stato ha autorizzato l'inizio dei lavori, impregiudicata ogni decisione del Gran Consiglio circa il sussidiamento data la necessità di potenziamento quo al fabbisogno del Comune.

L'impianto si trova al di fuori della zona di montagna per cui un sussidio federale non è esigibile.

Il costo totale delle opere è preventivato in Fr. 380.000,—.

Così riassunti i singoli lavori ed il nuovo criterio di sussidiamento che vi proponiamo, vi invitiamo a voler approvare gli annessi disegni legislativi nei quali abbiamo ritenuto opportuno aggiungere, per evidenti ragioni di semplificazione amministrativa, una disposizione secondo cui il Consiglio di Stato è autorizzato a sussidiare eventuali sorpassi sulle opere derivanti esclusivamente dagli aumenti ufficiali sui salari e sui materiali.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Campello

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Campello è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Campello, è stanziato un sussidio del 38 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 259.000,—, ossia al massimo Fr. 98.420,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Linescio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Linescio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Linescio, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 105.000,—, ossia al massimo Fr. 31.500,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto agricolo
consortile del Monte Zalto, Comune di Lugaggia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo consortile del Monte Zalto (Comune di Lugaggia) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Consorzio Monte Zalto, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 65.000,—, ossia al massimo Fr. 19.500,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Miglieglia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Miglieglia è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Miglieglia, è stanziato un sussidio del 24 % netto sulla spesa sussidiabile di franchi 34.000,—, ossia al massimo Fr. 8.160,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Quinto (Lurengo - Catto - Varenzo)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Quinto (Lurengo - Catto - Varenzo) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Quinto, è stanziato un sussidio del 20 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 535.000,—, ossia al massimo Fr. 107.000,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Rovio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Rovio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Rovio, è stanziato un sussidio del 24 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 520.000,—, ossia al massimo Fr. 124.800,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Claro (Brogo)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Claro (Brogo) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Claro, è stanziato un sussidio del 24 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 100.000,—, ossia al massimo Fr. 24.000,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Claro (Paese)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Claro (Paese) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Claro, è stanziato un sussidio del 34 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 370.000,—, ossia al massimo Fr. 125.800,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di St. Antonino (zona alta)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di St. Antonino (zona alta) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di St. Antonino, è stanziato un sussidio del 31 % netto sulla spesa sussidiabile di franchi 355.000,—, ossia al massimo Fr. 110.050,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di St. Antonino (zona bassa)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di St. Antonino (zona bassa) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di St. Antonino, è stanziato un sussidio del 41 % netto, sulla spesa sussidiabile di franchi 310.000,—, ossia al massimo Fr. 127.100,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Gnosca

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Gnosca è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Gnosca, è stanziato un sussidio del 40 % netto, sulla spesa sussidiabile di Fr. 80.000,—, ossia al massimo Fr. 32.000,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Cadro (Stampa)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Cadro -
Stampa è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Cadro,
è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa sussidiabile di Fr. 135.000,—,
ossia al massimo Fr. 40.500,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed
opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche
e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da
parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'even-
tuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio
1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del
miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale,
entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto patriziale
di Iragna

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto patriziale di Iragna è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Patriziato di Iragna, è stanziato un sussidio del 33 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 275.000,—, ossia al massimo Fr. 90.750,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Salorino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Salorino è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Salorino, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 350.000,—, ossia al massimo Fr. 105.000,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Someo (Riveo)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Someo (Riveo) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Someo, è stanziato un sussidio del 27 % netto sulla spesa sussidiabile di Fr. 76.000,—, ossia al massimo Fr. 20.520,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Tremona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1965 n. 1295 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Tremona è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Tremona, è stanziato un sussidio del 36 % netto sulla spesa sussidiabile di franchi 380.000,—, ossia al massimo Fr. 136.800,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli di offerta e ratifica da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad estendere il sussidio all'eventuale sorpasso dovuto ad aumenti ufficiali sui salari e materiali.

Art. 5. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.